

Schema delle “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

Il presente documento, recante lo schema delle “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 30 giugno 2020** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 1° aprile 2020

Relazione

Con il Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2019, n. 14, ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, apportando modifiche di significativo rilievo alla disciplina recata dal Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

In particolare, ai sensi dell'art. 5-*decies* del Decreto lgs. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 7, del Decreto lgs. 147/2018, le società che gestiscono fondi pensione aperti sono tenute ad assicurare, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies* del medesimo Decreto, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

La finalità della predetta norma è quella di assicurare, da un lato, l'assolvimento omogeneo, anche da parte delle società che hanno istituito fondi pensione aperti o che sono subentrati successivamente nella relativa gestione, degli obblighi contemplati dalle previsioni ivi richiamate - e riguardanti buona parte degli obblighi previsti in tema di *governance* per i fondi pensione negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica – e, dall'altro, quella di evitare eventuali duplicazioni rispetto agli assetti organizzativi e funzionali esistenti nei rispettivi ambiti, per effetto delle rispettive normative dell'Unione europea ovvero nazionali, primarie e secondarie.

Lo stesso art. 5-*decies* dispone che la COVIP, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, adotti specifiche Istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi.

Il presente Schema è, quindi, volto a dare specifica attuazione a quanto previsto dal sopra citato art. 5-*decies* del Decreto lgs. 252/2005, così da individuare le modalità con cui le società che gestiscono i fondi pensione aperti sono tenute a dare applicazione alla disposizione in parola. In particolare, quanto alla tempistica, le società si adeguano alle presenti Istruzioni a far tempo dalla loro entrata in vigore, salvo che non sia diversamente previsto.

Schema delle “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

Con il Decreto lgs. 147/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Le modifiche al Decreto lgs. 252/2005 sono entrate in vigore il 1° febbraio 2019.

Nell’ambito delle novità introdotte nel Decreto lgs. 252/2005 il nuovo art. 5-decies dispone che le società che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. h) (e, cioè, fondi pensione aperti), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l’assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Sempre ai sensi dell’art. 5-decies citato, la COVIP, sentite la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS, è chiamata ad adottare specifiche Istruzioni di vigilanza al fine di garantire l’assolvimento dei citati obblighi.

Le presenti Istruzioni di vigilanza sono pertanto finalizzate a dare attuazione al predetto art. 5-decies del Decreto lgs. 252/2005, così da allineare i comportamenti delle società che gestiscono fondi pensione aperti alle previsioni ivi richiamate.

Ai fini delle presenti Istruzioni si intendono quali “società che gestiscono fondi pensione aperti” le società al cui interno sono costituiti i fondi pensione aperti e, cioè, le società istitutrici di detti fondi e quelle che sono successivamente subentrate nella titolarità degli stessi.

Il documento è articolato in paragrafi, che seguono per lo più l’ordine degli articoli richiamati dall’art. 5-decies del Decreto lgs. 252/2005, favorendo l’immediata individuazione delle novità, degli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

In particolare, le presenti Istruzioni definiscono in modo puntuale le modalità di coordinamento della normativa del Decreto lgs. 252/2005, in tema di *governance*, con gli ordinamenti di settore delle società, nell’ottica di salvaguardarne per quanto possibile l’applicazione, in caso di eventuale sovrapposizione di discipline.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti Istruzioni, resta ferma l’applicazione alle predette società di ogni altra istruzione di vigilanza, disposizione, orientamento e circolare della COVIP, riguardante anche i fondi pensione aperti e le relative società, in vigore alla data del predetto Decreto lgs. 147/2018.

1. Sistema di governo

Nel nuovo art. 4-*bis*, richiamato dall'art. 5-*decies*, sono previsti i requisiti generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi anche le società che gestiscono fondi pensione aperti (di seguito: società), per quanto attiene alle attività rilevanti ai fini della gestione dei fondi stessi.

Il sistema di governo di ciascuna società - per i profili relativi alla gestione dei fondi pensione aperti - è in particolare disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari dei fondi stessi e di salvaguardia della piena separazione patrimoniale tra il patrimonio di ciascun fondo pensione aperto e il patrimonio della società e degli altri clienti.

In tale ottica, occorre assicurare l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali dei fondi pensione aperti e lo svolgimento delle attività nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Le società individuano e formalizzano, a tal fine, apposite procedure operative che definiscono in modo chiaro e documentato il riparto delle funzioni e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti che sono coinvolti nella operatività dei predetti fondi, evitando sovrapposizioni e favorendo un'efficace e costruttiva dialettica tra gli stessi.

Il sistema assicura altresì l'ordinata, completa e tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti in tale attività, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni e violazioni riscontrate - con riguardo ai fondi aperti - al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive. Le procedure interne sono strutturate in modo da garantire che le segnalazioni vengano prontamente esaminate e valutate.

Riveste un ruolo centrale l'adozione da parte della società di un sistema di controlli interni, quale efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità.

Il sistema di controlli interni, strutturato secondo le rispettive normative di settore, in particolare prevede un insieme organizzato di procedure di verifica dell'operatività dei fondi pensione aperti, che complessivamente assicuri la verifica di conformità della gestione dei predetti fondi rispetto alla normativa agli stessi applicabile, sia essa primaria o secondaria, nonché la rispondenza alle previsioni stabilite dai regolamenti e dalle procedure operative interne.

Ove non già previsto, le società provvedono pertanto, in conformità alle regole di funzionamento dei rispettivi ordinamenti di settore, all'attivazione di controlli interni relativamente ai fondi pensione aperti dalle stesse gestiti.

L'adeguatezza e l'efficienza dei controlli interni forma inoltre oggetto di riesame - almeno per la parte di attività riferita alla gestione del fondo pensione aperto - da parte di una separata funzione (funzione di revisione interna), che potrà essere, a sua volta, interna alla società ovvero esterna alla stessa, compatibilmente con le disposizioni del proprio settore di appartenenza. In merito a tale funzione si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo.

E', poi, prevista l'adozione di misure idonee a garantire la continua e regolare operatività del fondo pensione aperto anche in situazioni di emergenza. Nel rispetto delle regole di funzionamento dei rispettivi ordinamenti di settore, le società sono tenute a dotarsi di un piano di emergenza (*contingency plan*), altrimenti detto anche di continuità operativa, nel quale sono definiti, tra l'altro, i meccanismi e i processi interni per la gestione di eventuali criticità dei fondi pensione aperti. Il piano di emergenza è soggetto a periodica revisione ed è reso noto al personale interessato dal piano stesso, così da assicurare la piena consapevolezza delle attività da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza.

Il sistema di governo della società, per la parte relativa alla gestione dei fondi pensione aperti e salvo quanto più avanti precisato, è descritto in un apposito documento, da redigersi da parte della società con cadenza annuale e da pubblicarsi sul sito *web* della società unitamente al rendiconto dei fondi stessi, in cui viene fornita una rappresentazione strettamente limitata ai profili gestionali che assumono rilievo con riferimento a tali fondi.

Il "Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti" ha per oggetto:

- a. l'organizzazione della società rilevante per i profili gestionali inerenti ai fondi pensione aperti, ivi incluse le funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- b. una descrizione sintetica di come sono organizzati i controlli interni rilevanti per i fondi pensione aperti;
- c. una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi rilevante per i fondi pensione aperti;
- d. una descrizione sintetica di come sono organizzati i flussi informativi tra le strutture aziendali e il responsabile del fondo pensione aperto e viceversa;
- e. le informazioni essenziali relative alla politica di remunerazione del responsabile del fondo pensione aperto (e dei titolari delle funzioni fondamentali, qualora tali figure non siano previste dall'ordinamento di settore della società e siano state attivate, con riferimento ai fondi aperti, in attuazione delle presenti Istruzioni).

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione della società, rilevante per il fondo pensione aperto, sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti, organi e strutture della società coinvolti nel processo di investimento del patrimonio separato del fondo pensione aperto. Dalla data di redazione del predetto Documento sul sistema di governo tali informazioni non dovranno, pertanto, più essere riportate nel documento sulla politica di investimento di cui all'art. 6, comma 5-*quater*, del Decreto lgs. 252/2005.

La prima pubblicazione del "Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti" andrà effettuata nel 2021, unitamente al rendiconto per il 2020, così da poter fornire, a seguito dell'avvenuta realizzazione degli adeguamenti prescritti, un quadro esauriente e aggiornato dell'assetto organizzativo societario dedicato alla gestione dei fondi pensione aperti.

Laddove le tematiche sopra elencate siano già descritte in un documento, redatto in conformità alla normativa del proprio ordinamento di settore, e questo sia pubblicato sul sito *web* della società, è possibile non procedere alla predisposizione del "Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti", a condizione che il Documento sia integrato con un'apposita sezione recante evidenza delle specificità relative alla gestione dei fondi pensione aperti.

2. Funzioni fondamentali

In merito alle funzioni fondamentali, l'art. 5-*decies* del Decreto lgs. 252/2005 richiama l'art. 5-*ter* (sulla gestione dei rischi) e l'art. 5-*quater* (sulla funzione di revisione interna) del medesimo Decreto.

L'attribuzione dei relativi compiti e l'articolazione delle funzioni stesse nell'ambito dell'assetto organizzativo delle società avvengono secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, ben potendo le stesse essere svolte da soggetti, anche esterni, che tali funzioni già svolgono nell'ambito del complessivo disegno organizzativo delle società stesse. Laddove una o più di tali funzioni non fossero, invece, presenti all'interno delle società, le stesse provvederanno alla relativa attivazione.

Le società forniscono tempestiva informativa alla COVIP in merito ai nominativi incaricati delle suddette funzioni e di ogni successiva variazione.

Nella declaratoria dei compiti assegnati ai titolari delle funzioni fondamentali è fatto esplicito riferimento alla circostanza che tali compiti sono svolti anche con riguardo ai fondi pensione aperti gestiti dalle società. I titolari delle funzioni fondamentali comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità, per quanto riguarda il fondo pensione aperto, ai soggetti e organi individuati dall'ordinamento interno societario.

I compiti specifici di ciascuna delle suddette funzioni sono individuati negli artt. da 5-*ter* a 5-*quater* del Decreto; al riguardo si vedano i successivi paragrafi 3 e 4 delle presenti Istruzioni.

Le suddette funzioni fondamentali sono tenute, in conformità a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 5, del Decreto, a comunicare alla COVIP le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, per quanto attiene ai fondi pensione aperti, qualora le stesse non abbiano trovato adeguata e tempestiva soluzione. Tali situazioni problematiche consistono in particolare nell'avvenuta rilevazione del rischio sostanziale che non sia soddisfatto un requisito legale significativo, ovvero nella sussistenza di una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione aperto e alle sue attività; la significatività andrà valutata tenendo presente il possibile impatto di tali violazioni, potenziali o effettive, sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari.

Le società assicurano ai titolari delle predette funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie affinché lo svolgimento delle relative mansioni sia efficace, obiettivo e indipendente e adottano misure di tutela a favore di coloro che effettuano le comunicazioni alla COVIP.

Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, tra gli altri, ai titolari delle funzioni fondamentali di fornire, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa al fondo pensione aperto, nonché la trasmissione di dati e documenti riguardanti lo stesso fondo. La COVIP può altresì, in base al successivo comma 4 del medesimo art. 19, convocare presso di sé i titolari delle funzioni fondamentali.

Con riguardo alle attività attinenti ai fondi pensione aperti, in caso di violazione trovano poi applicazione i poteri sanzionatori della COVIP, di cui all'art. 19-*quater* del Decreto.

L'art. 4-*bis*, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 prevede inoltre l'adozione di politiche scritte in relazione a ciascuna delle sopra indicate funzioni fondamentali. Tali politiche possono essere riportate nei documenti societari la cui redazione sia già prevista dalle disposizioni di settore, eventualmente integrandoli per gli aspetti di più specifica pertinenza dei fondi pensione aperti. Le politiche in parola sono soggette a revisione periodica, in conformità alle previsioni del settore di appartenenza; in difetto la revisione è effettuata almeno ogni tre anni e comunque in caso di variazioni significative del settore interessato.

Con riferimento all'attività connessa alla gestione dei fondi pensione aperti, le società sono tenute a uniformarsi a quanto indicato nel presente paragrafo entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

L'art. 5-*decies* del Decreto lgs. 252/2005 non richiama, invece, l'art. 5-*quinquies* del medesimo Decreto, che non trova dunque applicazione.

3. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi

L'art. 5-*ter* del Decreto lgs. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies*, prevede per i fondi pensione l'obbligo di dotarsi di un sistema efficace di gestione dei rischi - specificandone gli elementi essenziali e i rischi da considerare - nonché l'obbligo di attivare una funzione di gestione dei rischi.

Tali previsioni sono tenute presenti dalle società, avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza fornite dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari, e sono applicate compatibilmente con le disposizioni in materia di gestione dei rischi del proprio settore di appartenenza.

Laddove l'ordinamento di settore non preveda un sistema di gestione dei rischi e una specifica funzione di gestione dei rischi, le società sono tenute a uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 5-*ter* del Decreto lgs. 252/2005, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti. Trovano in tal caso applicazione alle società anche le istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari, con riferimento al succitato articolo.

4. Funzione di revisione interna (Internal audit)

L'art. 5-*quater* del Decreto lgs. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies*, descrive i compiti della funzione di revisione interna.

Le previsioni ivi contenute sono tenute presenti dalle società, avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza fornite dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari, e sono applicate compatibilmente con le disposizioni in materia di revisione interna del proprio settore di appartenenza.

Laddove, invece, l'ordinamento di settore non preveda una funzione di revisione interna, le società sono tenute a uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 5-*quater* del Decreto lgs. 252/2005, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti. Trovano in tal caso applicazione alle società anche le istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie direttive alle forme pensionistiche complementari, con riferimento al succitato articolo. In questo caso, le società assicurano la separatezza della funzione di revisione interna dalle altre funzioni, incluse quelle fondamentali.

5. Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive

L'art. 5-*sexies* del Decreto lgs. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies*, prevede che con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i requisiti di professionalità e onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e le situazioni impeditive e detta disposizioni in merito ai controlli che gli organi dei fondi pensione/società devono effettuare circa la verifica della sussistenza di queste situazioni.

Per quanto riguarda nello specifico i requisiti del responsabile del fondo pensione aperto e dei componenti dell'organismo di rappresentanza trovano applicazione l'art. 5-*sexies* del Decreto lgs. 252/2005 e la relativa normativa di attuazione.

Con riferimento, invece, alle funzioni fondamentali della gestione dei rischi e di revisione interna, si applicano, ove esistenti, le norme dell'ordinamento di settore delle società. Laddove, invece, l'ordinamento di settore non prescriva l'istituzione delle predette funzioni, le società sono tenute a uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 5-*sexies* del Decreto lgs. 252/2005, e alla relativa normativa di attuazione, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti.

6. Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore

L'art. 5-*septies* del Decreto lgs. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies*, detta disposizioni per le esternalizzazioni delle attività e delle funzioni, tra cui anche quelle fondamentali. Inoltre, l'art. 4-*bis*, comma 3, del medesimo Decreto, richiamato sempre dall'art. 5-*decies*, prescrive l'adozione di una politica di esternalizzazione.

Salvo quanto di seguito meglio precisato, le previsioni contenute nelle norme di cui sopra sono tenute presenti dalle società, avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza fornite dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari, e sono applicate compatibilmente con le disposizioni in materia di esternalizzazioni del proprio settore di appartenenza.

L'esternalizzazione non esonera in ogni caso gli organi della società dalle rispettive responsabilità. Alle società è inoltre richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione, che non si producano effetti negativi sull'attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi agli aderenti e beneficiari dei fondi pensione aperti.

Le società possono, relativamente ai fondi pensione aperti, anche esternalizzare le funzioni fondamentali, se non sia in contrasto con la normativa del proprio settore di appartenenza. Coloro che presso il fornitore o subfornitore del servizio svolgono la funzione fondamentale esternalizzata possiedono i requisiti di cui all'art. 5-*sexies* del Decreto lgs. 252/2005 ove la normativa di settore non prescrive l'istituzione della funzione fondamentale.

Per l'esternalizzazione relativa alla gestione amministrativa (e cioè al *service* amministrativo concernente i fondi pensione aperti) l'informativa alla COVIP è data dopo la stipula dell'accordo, ma prima che l'esternalizzazione diventi operativa (e, cioè, prima della decorrenza dell'esternalizzazione). Le società inviano detta informativa alla COVIP entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e comunque prima che il contratto diventi operativo. In questo caso all'informativa andrà allegata anche copia della convenzione di esternalizzazione che è stata stipulata. Tale informativa non determina l'apertura, da parte della COVIP di un procedimento amministrativo di autorizzazione, né comporta l'espressione di un assenso preventivo.

Quanto sopra trova applicazione anche alle esternalizzazioni di funzioni fondamentali che siano state istituite in attuazione delle presenti Istruzioni. Quanto, poi, alle esternalizzazioni aventi per oggetto una funzione fondamentale istituita in conformità alla normativa del rispettivo settore, l'informativa alla COVIP è trasmessa contestualmente alla comunicazione data alla rispettiva Autorità di vigilanza, a condizione che sia effettuata prima che l'esternalizzazione diventi operativa; altrimenti la comunicazione è effettuata nei termini indicati nel paragrafo precedente.

Le ulteriori esternalizzazioni effettuate dalle società, con riferimento ad attività rilevanti per i fondi pensione aperti, sono comunicate alla COVIP. In questo caso la comunicazione segue la stipula dell'accordo e va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a prescindere dalla decorrenza dell'accordo stesso. L'informativa comprende l'indicazione sintetica del nominativo del fornitore, il luogo di ubicazione dello stesso, l'attività esternalizzata, la data di inizio della fornitura e la durata del contratto. Alla comunicazione non deve essere allegata copia del contratto. Le società comunicano, inoltre, tempestivamente alla COVIP se in corso di contratto sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi sopra indicati e relazionano in ordine alla successiva cessazione del contratto di esternalizzazione e delle modalità di eventuale re-internalizzazione dell'attività.

Essendo l'esternalizzazione una modalità alternativa allo svolgimento delle medesime attività tramite soggetti interni alla società, non si ha "esternalizzazione" per l'incarico di depositario.

L'art. 19, comma 2, lettera *i*), del Decreto attribuisce adesso esplicitamente alla COVIP il potere di controllare le attività esternalizzate e ri-esternalizzate. In base alle nuove disposizioni la COVIP ha il potere di richiedere informazioni sulle esternalizzazioni sia alle società sia ai fornitori di servizi, nonché quello di effettuare ispezioni presso i fornitori delle attività esternalizzate, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità.

Le società che esternalizzano una loro attività o una funzione fondamentale rilevante per i fondi pensione aperti a soggetti che non sono sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità adottano le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: il fornitore del servizio sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione alla

funzione o all'attività esternalizzata; la società e la COVIP abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate; la COVIP abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso. In particolare, gli accordi di esternalizzazione futuri dovranno necessariamente contemplare tali situazioni. Per quelli già in essere le società dovranno tempestivamente procedere al loro aggiornamento e adeguamento alle previsioni normative vigenti.

E', inoltre, necessario specificare negli accordi di esternalizzazione che anche il titolare della funzione di revisione interna della società può svolgere controlli (*audit*) sull'attività del fornitore di servizi ed è legittimato ad accedere ai suoi locali.

7. Politica di remunerazione

L'art. 5-*octies*, richiamato dall'art. 5-*decies*, detta l'obbligo di dotarsi di una politica di remunerazione e individua i principi cui la politica di remunerazione deve uniformarsi. Le società sono pertanto chiamate ad adeguarsi a tali prescrizioni, entro e non oltre il 30 dicembre 2020, con riferimento al responsabile dei fondi pensione aperti.

Tale adempimento è da realizzare, altresì, con riferimento ai titolari delle funzioni fondamentali, qualora tali figure non siano previste dall'ordinamento di settore della società e siano state pertanto attivate, con riferimento ai fondi aperti gestiti, in attuazione delle presenti Istruzioni.

In particolare, relativamente ai soggetti di cui sopra, le società adottano entro tale termine politiche di remunerazione in forma scritta che siano coerenti con la sana, prudente ed efficace gestione dei fondi pensione aperti e in linea, da un lato, con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dei fondi stessi nel lungo termine e, dall'altro, con gli interessi sempre a lungo termine degli aderenti e beneficiari. Tali politiche devono essere riesaminate almeno ogni tre anni.

Si intende quale remunerazione ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi resi alla società

La politica di remunerazione è definita prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- a. la struttura del sistema di remunerazione (es. componente fissa, parte variabile, criteri di attribuzione, ecc.);
- b. il ruolo dei soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;
- c. i presidi adottati dalla società al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse del fondo pensione aperto, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza dei soggetti sopra indicati.

La politica di remunerazione è resa pubblica nei suoi elementi essenziali; non rientrano in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli soggetti.

8. Valutazione interna del rischio

L'art. 5-*nonies* del Decreto lgs. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies*, introduce l'obbligo di effettuare periodicamente una "valutazione interna del rischio" con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo pensione, dando evidenza di ciò che deve formare oggetto di valutazione.

Le previsioni di cui sopra sono tenute presenti dalle società, avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie direttive alle forme pensionistiche complementari, e sono comunque applicate compatibilmente con le disposizioni del proprio settore di appartenenza in materia di valutazione interna del rischio.

Laddove, invece, l'ordinamento di settore non preveda una attività di valutazione interna del rischio, le società sono tenute a uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 5-*nonies* del Decreto lgs. 252/2005, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti. Trovano in tal caso applicazione alle società anche le istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie direttive alle forme pensionistiche complementari, con riferimento al succitato articolo. La prima valutazione interna del rischio del fondo pensione aperto è da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2021.